



REGIONE PUGLIA

Struttura del Presidente della G.R.
Segreteria Generale della Presidenza -
Presidente della Giunta Regionale

ALLEGATO A

*Avviso pubblico regionale per la presentazione delle domande
per la domanda di accesso al Reddito di Dignità da parte dei
cittadini*

**P.O. PUGLIA 2014 – 2020 Fondo Sociale Europeo
approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015**

*Il presente allegato si compone di n. 15 (quindici) pagg.,
inclusa la presente copertina*

Roberto Veneri



Avviso pubblico regionale per la domanda di accesso al Reddito di Dignità da parte dei cittadini

(in attuazione della L.R. n. 3/2016 e del R.R. n. 8/2016)

1. 1. Riferimenti legislativi e normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001;
- Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 17.07.2014, avente ad oggetto Approvazione P.O.R Puglia 2014-2020, che approva la versione di PO inviata tramite SFC nel luglio del 2014;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto "POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa." P.O. Puglia 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del 13.08.2015; (BURP N. 137 del 21/10/2015);
- Legge Regionale del 07/08/2002, n. 15, "Riforma della formazione professionale" e s.m.i.;
- Deliberazioni di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 21/02/2012, avente ad oggetto "Linee guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi" e successive modifiche ed integrazioni (Deliberazioni nn. 595/2012 e 1105/2012);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 795 del 23 aprile 2013, pubblicata sul BURP - n. 69 del 21-05-2013, avente ad oggetto "Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 "Linee Guida per l'Accreditamento degli Organismi Formativi" e s.m.i.: modificazioni e contestuale approvazione di Circolare esplicativa;
- D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali";
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;



- Circolare Ministeriale n. 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009;
- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" pubblicata nella G.U. n. 22 del 28/01/2009 - Suppl. Ord. n. 14;
- lgs n.150/2015 recante "disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183"
- Legge 19 giugno 1993 n.236 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- Legge 8 marzo 2000 n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
- Legge Regionale del 03/08/2007, n. 23 "Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi";
- Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 8 "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro";
- Regolamento regionale n. 17 del 22/06/2015 "Regime quadro regionale di aiuto in esenzione". Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 91 del 26/06/2015;
- Deliberazione della Giunta Regione n. 1552 del 07/08/2009, Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008. Individuazione dei settori industriali innovativi;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 5.7.2010 avente ad oggetto "Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive alla notifica dei verbali di verifica amministrativo – contabile" pubblicata in BURP 121 del 15/07/2010;
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- Legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva"
- Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 recante la disciplina per l'attuazione del Reddito di Dignità regionale;
- Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2015)
- Documento recante "Linee Guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzate all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone, e alla riabilitazione" approvato dalla conferenza delle Regioni nella seduta del 18 dicembre 2014;
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 13 marzo 2016.

2. Premessa

Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 agli Obiettivi Tematici VIII e IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione.

In relazione alle priorità di investimento di cui agli Assi VIII e IX del POR Puglia 2014-2020, con legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'attivazione di interventi integrati per l'inclusione sociale attiva, nel rispetto dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana, nonché in sinergia e coerenza con i requisiti, le modalità di accesso, e i criteri di determinazione del beneficio



economico della misura di sostegno al reddito nazionale, denominato Sostegno per l'Inclusione Attiva (S.I.A.), di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, come definiti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della medesima l. 208/2015.

I criteri di selezione delle operazioni per gli interventi finanziati con FSE, come approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella riunione dell'11 marzo 2016, individuano gli avvisi di diritto pubblico per l'erogazione di finanziamenti a terzi (persone, imprese, ecc.), secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. L'avviso pubblico è individuato sia per le azioni rivolte a sostenere l'inserimento di soggetti svantaggiati di cui all'Asse VIII-Occupazione, sia per i percorsi integrati di inserimento lavorativo ed inclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili di cui all'Asse IX-Inclusione sociale e lotta alla povertà. Si tratta di un avviso pubblico con procedura a sportello che per le fasi procedurali, i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione, i soggetti destinatari e i target di destinatari finali, è del tutto coerente con quanto previsto dal Documento "Metodologia e Criteri per la Selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020.

Il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 proprio in coerenza con quanto previsto dal suddetto documento, ha disciplinato criteri, procedure e strumenti per l'attivazione del Reddito di Dignità in Puglia (di seguito ReD), con particolare riferimento alle tipologie di misure di attivazione – tirocinii, progetti di sussidiarietà e azioni di prossimità al servizio delle comunità locali – in cui coinvolgere i destinatari del ReD, e con riferimento ai requisiti minimi di accesso, ai criteri di valutazione del bisogno e alla determinazione dell'importo economico della misura di sostegno al reddito in favore dei cittadini che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica e sociale insieme ai rispettivi nuclei familiari.

A seguito del Regolamento, la Giunta Regionale ha approvato con Del. G.R. n. 928 del 28 giugno 2016 il primo Avviso pubblico, per le manifestazioni di interesse per il popolamento del Catalogo dei tirocinii per l'inclusione e dei progetti di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità locali.

3. Obiettivi e finalità dell'Avviso

Ai sensi dell'articolo 2 della citata legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016, "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva" la Regione Puglia attraverso l'adozione del presente Avviso pubblico intende promuovere i seguenti obiettivi di carattere generale:

1. favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di interventi e servizi per la protezione, l'inclusione e l'attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, promuovendo l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale;
2. promuovere l'attivazione di azioni mirate per il contrasto alla povertà e alla marginalità sociale e lavorativa, per una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all'interno delle reti integrate di politiche per la protezione, l'inclusione e l'attivazione di cui al precedente punto;
3. sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva, a supporto di comunità accoglienti e capaci di interagire con l'economia sociale per promuovere opportunità di inclusione.

4. Azioni finanziabili e risultati attesi

Con specifico riferimento al quadro delle priorità di investimento, degli obiettivi e dei risultati attesi di cui all'Asse VIII-Occupazione, per le azioni rivolte a sostenere l'inserimento di soggetti



svantaggiati, e di cui all'Asse IX-Inclusione sociale e lotta alla povertà, per i percorsi integrati di inserimento lavorativo ed inclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili, sono risultati attesi della Misura di cui al Presente Avviso, in relazione alle diverse Azioni che concorrono alla realizzazione della strategia regionale per l'inclusione sociale attiva, i risultati di seguito riportati.

Asse Prioritario	VIII – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Priorità di investimento	i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che sono lontane dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Obiettivo Specifico	8.4 Accrescere l'occupazione degli immigrati
Risultato atteso	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
Azione POR Puglia 2014-2020	Linea di intervento 8.1 – Interventi rivolti agli immigrati Azione 8.4.3 – Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi)

Obiettivo Specifico	8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Risultato atteso	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
Azione POR Puglia 2014-2020	Linea di intervento 8.2 – Interventi rivolti ai disoccupati Azione 8.5.1 - Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Obiettivo Specifico	8.2 Aumentare l'occupazione femminile
Risultato atteso	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
Azione POR Puglia 2014-2020	Linea di intervento 8.7 – Interventi rivolti alle donne per l'occupazione Azione 8.2.2 – Misure di politica attiva per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro

Asse Prioritario	IX – Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione
Priorità di investimento	i) – L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità (FSE - art.3 punto i) Reg. CE n. 1304/2013)
Obiettivo Specifico	9.1 Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà



Risultato atteso	Ridurre il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale; Accrescere i partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro/percorso di qualificazione/occupazione al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento
Azione POR Puglia 2014-2020	Linea di intervento 9.1 Azioni sperimentali contro la povertà Azione 9.1.2 e Azione 9.1.3 per concorrere alla realizzazione di progetti individuali per l'inserimento e l'inclusione sociale
Obiettivo Specifico	9.2 Favorire l'incremento dell'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro
Risultato atteso	Ridurre il tasso di disoccupazione delle persone con disabilità; Accrescere i partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro/percorso di qualificazione/occupazione al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento
Azione POR Puglia 2014-2020	Linea di intervento 9.4 Interventi di presa in carico finalizzati all'inclusione sociolavorativa Azione 9.2.1 e Azione 9.2.2 per concorrere alla realizzazione di progetti individuali per l'inserimento e l'inclusione sociale di persone maggiormente vulnerabili e completare i percorsi di presa in carico sociale già attivati dai Comuni

5. Composizione della misura

Come previsto dall'articolo 3 del Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016, il Reddito di Dignità si compone dei seguenti elementi, attivabili in combinazioni differenti in relazione al possesso di specifici requisiti di accesso da parte dei soggetti richiedenti ed in ragione del profilo del nucleo familiare del richiedente, come individuato in sede di presa in carico, e dei suoi bisogni:

- sostegno al reddito per il contrasto alla povertà (S.I.A.)**, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015, ampliato da un'indennità economica integrativa di carattere regionale;
- indennità economica di attivazione**, connessa alla partecipazione al tirocinio socio-lavorativo per l'inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale quale, a titolo esemplificativo, un progetto di sussidiarietà o altra azione di prossimità al servizio della comunità locale; tale indennità potrà essere associata al S.I.A o potrà essere concessa, stanti i requisiti di seguito esplicitati anche in assenza dello stesso;
- percorso formativo di aggiornamento professionale**, se funzionale al percorso di inclusione;
- altri servizi ed interventi** finalizzati alla conciliazione, al supporto socio educativo alle funzioni genitoriali, alla mediazione linguistica e culturale per l'integrazione sociale, all'affiancamento ed al supporto individuale per l'inserimento sociale di destinatari in condizioni specifiche di fragilità, se funzionali al percorso di attivazione ed inclusione sociale e con prioritario riferimento ai servizi ed agli interventi previsti dal vigente Piano sociale di Zona dell'Ambito territoriale di riferimento.

L'adozione di una strategia integrata per il contrasto alla povertà e l'inclusione sociale attiva, che la Regione Puglia ritiene prioritaria, consente, dunque, di abbinare e modulare i diversi elementi individuati nelle righe precedenti in modo tale da permettere, per i cittadini pugliesi, un allargamento della platea dei destinatari rispetto alla sola misura nazionale (ampliando di fatto la



gamma degli interventi disponibili e quindi dei relativi requisiti di accesso) ed una estensione del beneficio economico rispetto a quello concesso su base nazionale, grazie ad una specifica integrazione di risorse operata dalla Regione Puglia a vantaggio di tutti i destinatari dell'intervento di cui alla precedente lettera a).

In tal senso si configura il quadro complessivo di integrazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione della stessa strategia:

- la misura di cui al punto a) è finanziata a valere sulle risorse nazionali di cui al co. 386 dell'art. 1 della l. n. 208/2015;
- le misure di cui al punto b) e al punto c) sono finanziate a valere sulle risorse FSE di cui al POR Puglia 2014-2020 e al PON Inclusione 2014-2020;
- le misure di cui al punto d) sono finanziate a valere sulle risorse FSE di cui al POR Puglia 2014-2020 e al PON Inclusione 2014-2020, ma anche a valere sulle risorse ordinarie per le politiche sociali derivanti dai fondi nazionali, regionali e comunali.

Le possibili combinazioni degli elementi di cui sopra e componenti il ReD per ciascuno dei destinatari devono comunque contenere almeno uno dei due elementi di seguito citati:

1. **il sostegno al reddito per il contrasto alla povertà (S.I.A.)** di cui alla precedente lettera a), ampliato da una specifica indennità economica integrativa di carattere regionale tesa a favorire il percorso di inclusione aumentando il plafond di risorse assegnate al nucleo familiare con una ulteriore quota fissa mensile (pari a 200,00 €) che si aggiunge al contributo nazionale, per tutti i richiedenti aventi i requisiti di cui al Decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 387, delle l. 208/2015;

oppure

2. **l'indennità economica di attivazione**, di cui alla precedente lettera b) determinata in relazione alla specifica condizione di bisogno del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare, nonché dell'estensione oraria del progetto di tirocinio o di attivazione assegnato allo stesso beneficiario, che consente di ampliare la platea dei destinatari allargando i requisiti di cui al già citato Decreto interministeriale.

In relazione agli specifici bisogni rilevati in sede di presa in carico, grazie alla valutazione multidimensionale dei casi condotta dall'equipe multiprofessionale di Ambito (come prevista dall'articolo 12 comma 4 della legge regionale n. 3 del 14 marzo 2016), si potrà completare la fruizione della misura da parte dei soggetti destinatari attraverso l'attivazione, anche combinata e congiunta, dei due ulteriori elementi prima indicati alle lettere c) e d).

Si chiarisce, in ogni caso, che tutti i richiedenti ammessi alla misura, a prescindere dalla tipologia e dall'ammontare del trasferimento economico assegnato, dovranno sottoscrivere un patto di inclusione sociale attiva che preveda sempre forme e percorsi di attivazione, di potenziamento delle competenze e capacità individuali del beneficiario e di supporto delle responsabilità familiari per l'intero nucleo familiare di riferimento.

6. Requisiti di accesso alla misura

Possono presentare domanda di accesso alla misura i cittadini residenti in Puglia alla data di presentazione della domanda che abbiano preventivamente presentato una dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) all'INPS per la richiesta del modello I.S.E.E. ai sensi del D.P.



159/2013 e s.m.i. e che, quindi, siano in possesso di certificazione ISEE in corso di validità, e che possano attestare alla data della domanda il possesso di una serie di requisiti di accesso come specificato in dettaglio nelle righe seguenti, nonché il permanere dei suddetti requisiti per tutto il periodo di fruizione del beneficio.'

La validità della certificazione ISEE è condizione essenziale per l'accesso alla misura, atteso che tutti i requisiti di accesso dichiarati dal richiedente sono oggetto di verifica oggettiva sulla base della banca dati INPS, che coopera in tal senso con il Comune di residenza e il rispettivo Ambito territoriale, solo in relazione a quanto risulta dalla DSU dello stesso richiedente.

a) Sostegno al reddito per il contrasto alla povertà integrato dalla misura di attivazione regionale – Platea SIA-ReD

Per poter accedere alla misura in questione beneficiando dell'intervento di cui alla lettera a) del precedente paragrafo i richiedenti dovranno possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 del già citato Decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015, cui si fa rinvio per la descrizione analitica oltre quanto sinteticamente rappresentato di seguito.

Tali requisiti dovranno essere posseduti al momento di presentazione della richiesta e mantenuti per tutta la durata di erogazione del beneficio e fanno riferimento sia al richiedente che al suo nucleo familiare come risultante dalla D.S.U. (ex art. 10 DPCM 159/2013 e s.m.i.).

Il richiedente deve:

- I. essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- II. essere residente in Italia da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

Il nucleo familiare del richiedente (come da D.S.U.) deve avere una serie di ulteriori requisiti di seguito schematicamente richiamati.

Composizione del nucleo familiare

All'interno del nucleo familiare deve verificarsi almeno una delle seguenti condizioni:

- presenza di un componente di età minore di anni 18;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata¹;

Condizione economica

Il nucleo familiare del richiedente:

- deve avere ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000,00;²

¹ La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto.

² In caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore. In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal Bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in caso di rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo in caso di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; le medesime comunicazioni sono effettuate all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di



- non deve essere destinatario di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo per l'intero nucleo familiare calcolato nel mese antecedente la richiesta (o le erogazioni) sia uguale o superiore a 600,00 euro mensili;
- non deve avere al proprio interno componenti che siano destinatari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) oppure dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria oppure del beneficio della Carta acquisti sperimentale;
- non deve avere al proprio interno componenti che siano in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, oppure in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti.

Valutazione multidimensionale del bisogno

A tal proposito si considerano le condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, attribuendo a diversi fattori individuati quali indicatori di bisogno un punteggio oggettivo. La richiesta è ammissibile quando la valutazione del bisogno raggiunge un punteggio pari o superiore a 45 pt. Di seguito si esplicitano i criteri di attribuzione di punteggio.

1 - Carichi familiari => 65 punti

- presenza di due figli di età inferiore a 18 anni	=>	10 punti
- presenza di tre figli di età inferiore a 18 anni	=>	20 punti
- presenza di quattro o più figli di età inferiore a 18 anni	=>	25 punti
- presenza di un minore di età 0-36 mesi	=>	5 punti
- nucleo familiare monogenitoriale con soli figli minori	=>	25 punti
- presenza di persone in condizione di disabilità grave	=>	5 punti
- presenza di persone in condizione di non autosufficienza	=>	10 punti

2 - Condizione economica => 25 punti

Il punteggio massimo pari a 25 si attribuisce in presenza di ISEE = 0; il punteggio cala progressivamente man mano che si alza il valore ISEE. In particolare per il calcolo occorre sottrarre al valore massimo di 25 il valore dell'ISEE, diviso per 120;

3 - Condizione lavorativa => 10 punti

Il punteggio è attribuito complessivamente al nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione (ex art. 19 D Lgs. 14 settembre 2015, n. 150).

I richiedenti che risultino in possesso di tutti i requisiti minimi di accesso e che conseguano un punteggio di valutazione multidimensionale del bisogno inferiore a 45 punti, non sono ammessi in prima istanza al beneficio economico.

I richiedenti in possesso dei requisiti e del punteggio minimo sopra evidenziati sono dichiarati ammissibili alla misura e ricevono il contributo economico denominato S.I.A., quantificato come indicato nel paragrafo che segue, ampliato con la quota di indennità economica integrativa di

redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell'ISEE è aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE via ordinaria.



carattere regionale, legata all'attivazione dei percorsi di cui al punto b), e comunque entro i limiti della disponibilità economica delle risorse finanziarie stanziare a copertura della misura dal Governo nazionale e dall'Amministrazione Regionale.

b) Indennità economica di attivazione regionale – Platea ReD

Coloro i quali non dovessero avere uno o più requisiti di accesso all'intervento appena descritto (S.I.A. con integrazione economica regionale ReD), possono presentare comunque la loro domanda per poter accedere alla Misura candidandosi a ricevere l'indennità economica di attivazione di cui alla lettera b) del precedente paragrafo a condizione che essi risultino in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 del regolamento regionale n. 8 del 23 giugno 2016, cui si fa rinvio per la descrizione analitica oltre quanto sinteticamente rappresentato di seguito.

Il soggetto richiedente:

- deve avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
- deve avere residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;

oppure

deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell'art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza;

Il nucleo familiare del richiedente (come da D.S.U.) deve avere una serie di ulteriori requisiti di seguito schematicamente richiamati.

Condizione economica

Il nucleo familiare del richiedente:

- deve avere ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000,00;³
- non deve essere destinatario di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo per l'intero nucleo familiare calcolato nel mese antecedente la richiesta (o le erogazioni) sia uguale o superiore a 600,00 euro mensili⁴;

³ In caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore. In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal Bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in caso di rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo in caso di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; le medesime comunicazioni sono effettuate all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell'ISEE è aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

⁴ Per la determinazione del cumulo di contributi mensile si faccia riferimento alla disciplina di cui al Decreto Interministeriale 26 maggio 2016 in attuazione dell'art. 1 co. 386-387 della l. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).



- non deve avere al proprio interno componenti che siano destinatari della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) oppure dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria oppure del beneficio della Carta acquisti sperimentale;
- non deve avere al proprio interno componenti che siano in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, oppure in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti.

Valutazione multidimensionale del bisogno

A tal proposito si considerano le condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, attribuendo a diversi fattori individuati quali indicatori di bisogno un punteggio oggettivo. La richiesta è ammissibile quando la valutazione del bisogno raggiunge un punteggio pari o superiore a 45 pt. e di seguito si esplicitano i criteri di attribuzione di punteggio.

1 - Carichi familiari => 65 punti

- presenza di un figlio	=>	10 punti
- presenza di due figli	=>	20 punti
- presenza di tre o più figli	=>	25 punti
- presenza di un minore di età 0-36 mesi	=>	5 punti
- nucleo familiare monogenitoriale	=>	25 punti
- presenza di persone in condizione di disabilità grave	=>	5 punti
- presenza di persone in condizione di non autosufficienza	=>	10 punti

2 - Condizione economica => 25 punti

Il punteggio massimo pari a 25 si attribuisce in presenza di ISEE = 0; il punteggio cala progressivamente man mano che si alza il valore ISEE. In particolare per il calcolo occorre sottrarre al valore massimo di 25 il valore dell'ISEE, diviso per 120;

3 - Condizione lavorativa => 10 punti

Il punteggio è attribuito complessivamente al nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione (ex art. 19 D Lgs. 14 settembre 2015, n. 150).

I richiedenti che risultino in possesso di tutti i requisiti minimi di accesso e che conseguano un punteggio di valutazione multidimensionale del bisogno inferiore a 45 punti, non sono ammessi in prima istanza al beneficio economico.

I richiedenti in possesso dei requisiti e del punteggio minimo sopra evidenziati sono dichiarati ammissibili alla misura e ricevono il contributo economico, quantificato come indicato nel paragrafo che segue, e comunque entro i limiti della disponibilità economica delle risorse finanziarie stanziata a copertura della misura dal Governo nazionale e dall'Amministrazione Regionale.

7. Quantificazione e definizione degli importi del trasferimento economico

I richiedenti che risulteranno in possesso dei requisiti di accesso come dichiarati al precedente paragrafo 6 (Platea SIA-ReD), nei limiti delle risorse stanziata dal Decreto Interministeriale 26 maggio 2016, potranno risultare destinatari di trasferimenti economici bimestrali (secondo le



modalità espresse nel Decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 387, delle l. 208/2015), a seguito dell'attivazione dei tirocini e delle altre misure previste alla lettera b) del paragrafo 5, parametrati in base al numero dei componenti del proprio nucleo familiare, come di seguito specificati:

Num. Componenti nucleo familiare	Beneficio economico SIA – ex art. 1 co. 386 l. n. 208/2015	Indennità economica integrativa regionale – ex l.r. n. 3/2016 a seguito dell'attivazione dei tirocini e delle altre misure di cui alla lettera b) del paragrafo 5	Fascia oraria di impegno con misura di inclusione	Totale beneficio economico concesso
1	€ 80,00	€ 200,00	18 hh/settimana	€ 280,00
2	€ 160,00	€ 200,00	18 hh/settimana	€ 360,00
3	€ 240,00	€ 200,00	18 hh/settimana	€ 440,00
4	€ 320,00	€ 200,00	18 hh/settimana	€ 520,00
5 o più	€ 400,00	€ 200,00	18 hh/settimana	€ 600,00

In maniera analoga, i richiedenti che risulteranno in possesso dei requisiti di accesso alla misura di sostegno economico di attivazione regionale (Platea ReD), nei limiti delle ulteriori risorse stanziati dal Bilancio Regionale, potranno risultare destinatari di trasferimenti economici bimestrali (secondo le modalità espresse nel Decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 387, delle l. 208/2015), a seguito dell'attivazione dei tirocini e delle altre misure previste alla lettera b) del paragrafo 5, parametrati in base al numero dei componenti del proprio nucleo familiare e in relazione a diversa articolazione dell'impegno orario settimanale del progetto di tirocinio o di attivazione assegnato a ciascun beneficiario:

Num. Componenti nucleo familiare	Beneficio economico ReD a seguito dell'attivazione dei tirocini e delle altre misure di cui alla lettera b) del paragrafo 5	Fascia oraria di impegno con misura di inclusione
1	€ 200,00	12 hh/settimana
2	€ 200,00	12 hh/settimana
3	€ 300,00	18 hh/settimana
4	€ 300,00	18 hh/settimana
5 o più	€ 400,00	24 hh/settimana

8. Modalità di presentazione delle domande

La procedura per la presentazione delle domande di accesso all'intera misura denominata "Reddito di dignità" è una procedura aperta (cd. "a sportello") ed è completamente dematerializzata, cioè esperita in tutte le sue fasi per il tramite della apposita piattaforma informatica, accessibile dal seguente link www.sistema.puglia.it/red previa registrazione dell'utente.

Le domande potranno essere presentate direttamente dai cittadini o dagli stessi tramite gli sportelli dei CAF e dei patronati convenzionati con i Comuni di riferimento, utilizzando l'apposita piattaforma informatica, messa a disposizione dalla Regione Puglia in cooperazione applicativa con l'INPS, seguendo le istruzioni di compilazione in essa riportate. Per gli Ambiti territoriali in cui ricorrano le condizioni organizzative minime, i Comuni potranno individuare anche i rispettivi segretariati sociali per l'accoglienza e il supporto ai cittadini anche in fase di presentazione delle domande, per potenziare la capacità di orientamento e supporto a beneficio dei cittadini.

In ogni caso gli sportelli presso cui rivolgersi per il supporto alla compilazione ovvero per la presentazione della domanda saranno resi noti, per ciascun Ambito territoriale, mediante elenco pubblicato e costantemente aggiornato nell'apposito spazio del sito web www.red.regione.puglia.it



Le istanze dei cittadini potranno essere compilate a partire dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e restano in fase di lavorazione fino alla data di effettivo invio telematico al Comune di Residenza, che potrà avvenire esclusivamente a partire dal 02 settembre 2016, ciò al fine di assicurare allineamento temporale per le successive fasi istruttorie con la procedura nazionale approvata con Decreto Interministeriale 26 maggio 2016.

Gli Ambiti territoriali ed i Comuni, in qualità di soggetti beneficiari, responsabili della selezione dei destinatari finali della misura, dopo le verifiche preliminari delle domande complete e inviate a partire dalla data sopra indicata ed esperite nel rispetto dell'ordine temporale di invio da parte del richiedente o soggetto delegato, trasmettono per via telematica le istanze all'INPS entro i 15 giorni lavorativi successivi alla loro ricezione per le verifiche connesse alla banca dati ISEE e alla banca dati delle prestazioni sociali agevolate. L'INPS a sua volta entro i successivi 10 giorni lavorativi ritrasmette sempre per via telematica ai Comuni interessati (ed agli Ambiti territoriali) l'elenco delle domande con l'esito, sia rispetto ai requisiti minimi di accesso che al punteggio di valutazione multidimensionale del bisogno, per la conclusione della istruttoria di competenza.

Si rammenta che le istanze di accesso alla misura potranno essere presentate per via telematica solo dopo che il richiedente avrà, secondo le norme e le procedure vigenti, provveduto alla presentazione della D.S.U. per la richiesta della certificazione ISEE, e che la stessa dovrà essere aggiornata e in corso di validità. In assenza della stessa il richiedente non potrà attestare il requisito ISEE e l'INPS non potrà procedere alla verifica oggetti di tutti i requisiti di accesso riconducibili alla D.S.U..

9. Istruttoria delle domande

Il lavoro istruttorio è svolto dai Comuni (e dagli Ambiti) di riferimento, che si avvalgono di INPS per l'interoperabilità delle banche dati necessarie e dalla Regione Puglia in base a quanto già disciplinato dal Decreto Interministeriale 26 maggio 2016 e dal Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016. Ad esito dell'istruttoria il richiedente potrà risultare:

- destinatario del sostegno al reddito per il contrasto alla povertà (S.I.A.), cui si aggiunge la indennità economica integrativa di carattere regionale (ReD), confluendo nella Platea Sia-ReD;
- destinatario dell'**indennità economica di attivazione (ReD)**, connessa alla partecipazione al tirocinio socio-lavorativo per l'inclusione o ad altro percorso di attivazione individuale, confluendo nella Platea ReD;
- escluso dalla misura per mancanza dei requisiti richiesti;
- non ammesso alla misura per insufficienza di risorse economiche disponibili.

Le domande, inviate su apposita piattaforma web regionale dedicata, che opererà in cooperazione applicativa con INPS, accessibile direttamente dal link www.sistema.puglia.it/red oppure attraverso il sito tematico dedicato al Reddito di Dignità www.red.regione.puglia.it, saranno assegnate agli Ambiti territoriali di riferimento in rigoroso ordine cronologico di invio a seconda del Comune di residenza del richiedente. Le istanze saranno, quindi, prese in carico dal RUP designato dall'Ambito territoriale di riferimento che opera in piattaforma con specifiche credenziali accreditate in precedenza.

Nessuna documentazione cartacea dovrà essere prodotta dal richiedente in questa fase ovvero allegata alla compilazione della domanda on line.

Entro 15 giorni lavorativi dalla data di invio su piattaforma della domanda, il RUP di Ambito territoriale dovrà aver cura di verificare la sussistenza dei requisiti non verificabili tramite la DSU



fini ISEE e di trasmettere le istanze a INPS, tenuto a controllare i requisiti minimi di accesso alla misura come indicati all'art. 4 comma 2 del Decreto Interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. 208/2015.

Entro i successivi 10 giorni lavorativi l'INPS (agendo in piattaforma in cooperazione applicativa come prima indicato) dovrà ri-trasmettere all'Ambito territoriale l'elenco dei soggetti risultati ammessi alla misura, sulla base dei requisiti minimi di accesso effettivamente posseduti e del punteggio conseguito con la valutazione multidimensionale del bisogno, indicando anche a quale delle due platee il soggetto richiedente fa riferimento ("Platea SIA-RED" oppure "Platea RED") a seconda dei requisiti posseduti e dichiarati in sede di domanda e nella DSU presentata, da cui dipenderà anche la determinazione dell'importo economico del beneficio concesso.

A partire dal momento dell'ammissione al beneficio per ciascun richiedente risultato ammesso, l'INPS prenota le relative risorse per il soggetto suddetto, quantificandole in base ai parametri prima indicati, e per un periodo di n. 12 (dodici) mensilità, e dispone il pagamento attraverso l'attivazione da parte di Poste italiane di apposita carta acquisti, che l'utente sarà chiamato a ritirare presso una delle filiali di Poste italiane più vicine al suo domicilio.

Entro i successivi 60 giorni (elevabili a 90 per i primi due bimestri di validità della misura), i Comuni e gli Ambiti territoriali saranno chiamati a sottoscrivere con i destinatari così individuati i relativi patti di attivazione. E' in questa fase, cioè al momento del contatto con l'Ambito territoriale e il Comune di riferimento successivo alla ammissione a beneficio, che al soggetto richiedente e beneficiario sarà richiesto di produrre eventuale documentazione cartacea a completamento del proprio fascicolo di domanda e di presa in carico.

A beneficio di tutti i cittadini pugliesi e dei soggetti istituzionali coinvolti nella istruttoria, la Regione pubblica apposite Linee guida operative, che potranno essere periodicamente aggiornate, anche in relazione alle funzionalità di cooperazione applicativa tra Regione, Enti Locali e Amministrazioni centrali che saranno di volta in volta disponibili.

10. Erogazione del trasferimento economico e presa in carico dei destinatari

Dopo l'ammissione alla misura, l'INPS dispone l'erogazione del contributo monetario a favore del richiedente nella misura stabilita (come in precedenza indicato) e prenota la relativa spesa per un periodo di 12 mesi. L'erogazione delle risorse (sia nazionali che regionali) avviene attraverso l'accredito su apposita Carta acquisti prepagata (Carta SIA) fornita da Poste Italiane.

Per i dettagli operativi inerenti i flussi finanziari e la materiale erogazione dei trasferimenti monetari si rinvia al Decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 387, della l. n. 208/2015 e alle ulteriori istruzioni che la Regione renderà note, a seguito di intesa con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, il Ministero Economia e Finanze, INPS e Poste Italiane.

A seguito dell'ammissione alla misura, sulla base dei requisiti minimi di accesso e del punteggio di valutazione multidimensionale del bisogno, il soggetto beneficiario è chiamato dai Servizi Sociali dell'Ambito territoriale di riferimento a tenere un incontro dedicato con l'equipe multiprofessionale attivata per l'attuazione del ReD al fine di rilevare tutte le dimensioni di bisogno sociale e le condizioni per l'attivazione di un progetto di tirocinio o di altro percorso di inclusione sociale attiva, di definire in tal senso un apposito progetto individuale di inclusione sociale attiva e di sottoscrivere un patto di inclusione.

Il patto è lo strumento con cui il Comune di riferimento (e l'Ambito territoriale), attraverso il servizio sociale professionale e l'equipe multidisciplinare attivata per il ReD, effettua la presa in carico del soggetto beneficiario e del suo nucleo familiare.



Nel patto sono definiti diritti e doveri del beneficiario ed è individuato il percorso di attivazione definito unitamente alla gamma di servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari ed interventi ulteriori che si intende mettere in campo per rispondere ai bisogni emersi in sede di valutazione multidimensionale.

La sottoscrizione del patto è requisito fondamentale per la permanenza del beneficio economico.

11. Responsabile del Procedimento per l'Ambito territoriale

Il Responsabile del Procedimento è individuato da ciascun Ambito territoriale internamente all'Ufficio di Piano di Zona o in stretta connessione con quest'ultimo.

L'elenco dei RUP di Ambito territoriale è pubblicato sulla piattaforma telematica dedicata alla misura consultabile al seguente link: www.red.regione.puglia.it. Oltre all'elenco nominativo sono disponibili alla consultazione anche i rispettivi recapiti e-mail e telefonici utili per il contatto e la richiesta di informazioni.

Per informazioni di carattere generale sulla procedura o sul funzionamento della piattaforma, si può inviare una e-mail all'indirizzo sportellored@regione.puglia.it o consultare la pagina web sopra indicata.

